



Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

A.C. 3301

Dossier n° 394 - Schede di lettura
16 febbraio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3301
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013
Iniziativa:	Parlamentare
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	10 settembre 2015
assegnazione:	18 settembre 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XII Affari Sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali
Oneri finanziari:	No

Contenuto dell'accordo

L'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard.

Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Quanto al **contenuto**, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di **65 articoli organizzati in nove Titoli**.

Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.

Con l'**articolo 1** le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e

ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti.

Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'**articolo 2**.

Il recepimento delle le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro sono l'oggetto, rispettivamente, degli **articoli 3 e 4**.

Con l'**articolo 5** le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa.

La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo (**articolo 6**).

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

L'**articolo 8**, in particolare, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sua Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM).

Quanto alla cooperazione regionale e bilaterale (**articolo 9**), essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.

Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche (**articolo 10**).

Ai sensi dell'**articolo 11** la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.

L'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali è l'oggetto dell'**articolo 12**.

In materia di ambiente (**articolo 13**) le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bi e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro OMC (**articolo 14**).

La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'**articolo 15**.

Ai sensi dell'**articolo 16** Ue e Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborano attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo OMC sugli Ostacoli tecnici agli scambi (TBT).

La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (**articoli 17 e 18**) è finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

L'**articolo 19** prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Con l'**articolo 20** le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese.

Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (**articolo 21**), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di

capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi.

Al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (**articolo 22**) ed a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (**articolo 23**).

L'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale viene ribadita dalle Parti, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X del GATT 1994 e dell'articolo III del GATS (**articolo 24**).

La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'**articolo 25**, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto – si legge in proposito nella relazione illustrativa - un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.

Ue e Mongolia, che si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale (**articolo 26**), attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (**articolo 27**) impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.

Al **Sottocomitato per il commercio e gli investimenti** istituito dall'**articolo 28** è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (di cui al successivo articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV in esame.

Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Le Parti – riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia– si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente (**articolo 29**).

L'**articolo 30** è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali.

L'**articolo 31** disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE. Le Parti, che si conformeranno alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili (Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e relativo Protocollo del 31 gennaio 1967) concordano che la cooperazione in materia di migrazione ha per scopo principale la prevenzione dell'immigrazione clandestina e della presenza irregolare dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte, si impegnano reciprocamente a riammettere i propri cittadini che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte. In particolare il paragrafo 3 dell'articolo in commento prevede che l'Ue contribuisca finanziariamente all'applicazione di tale intesa, mediante gli strumenti di cooperazione esistenti.

L'**articolo 32** prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.

La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (**articolo 33**) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'**articolo 34**, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la Task Force «Azione Finanziaria» FATF).

Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti:

– **diritti umani (articolo 35)**: si mira a promuoverne l'efficace tutela anche attraverso la ratifica e l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nonché attraverso un dialogo costruttivo che porti al potenziamento delle istituzioni, nazionali e regionali dedicate al tema, intensificando altresì la collaborazione in seno alle Nazioni Unite;

– **servizi finanziari (articolo 36)**: se ne promuove il rafforzamento al fine di armonizzare le norme e gli standard comuni, migliorare i sistemi contabili e di vigilanza, nonché i sistemi di regolamentazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo;

– **politica economica (articolo 37)**: le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche e decidono di condividere esperienze nel settore del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale, approfondendo il dialogo in tema di politica monetaria e tributaria, tassazione delle imprese, finanza pubblica, stabilizzazione macroeconomica e debito estero;

- **buon governo nel settore fiscale (articolo 38)**: le Parti si impegnano ad applicare tali principi sottoscritti dagli Stati membri a livello intra-UE, impegnandosi inoltre a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo;

- **politica industriale e PMI (articolo 39)**: la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori;

- **turismo (articolo 40)**: l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

- **società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41)**: la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale; - **audiovisivi e media (articolo 42)**: viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore;

- **cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43)**: le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;

- **energia (articolo 44)**: scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili nonché la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti. Le Parti promuovono contatti e ricerca congiunta in ambito regionale e internazionale, prendendo atto della necessità di esaminare la correlazione tra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile, conformemente all'iniziativa per l'energia dell'UE varata in occasione del vertice di Johannesburg del 2002;

- **trasporti (articolo 45)**: la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo – con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato. E' previsto, altresì, l'avvio di un dialogo sui servizi di trasporto aereo;

- **istruzione e cultura (articolo 46)**: le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. Esse inoltre collaborano in ambito UNESCO al fine di tutelare il patrimonio culturale e promuovere la ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata da entrambe le Parti, intensificando la collaborazione finalizzata alla sua attuazione;

- **ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali (articolo 47)**: viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio;

- **agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 48)**: le Parti promuovono la cooperazione ed il dialogo in tale ambito, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che attraverso reti di cooperazione tra agenti e operatori economici locali;

- **sanità (articolo 49)**: le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica, nonché a realizzare attività epidemiologiche congiunte;

- **occupazione e affari sociali (articolo 50)**: l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprende temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna, il lavoro dignitoso considerati elementi cardine dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà. Le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere ed applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, contenute in particolare nella dichiarazione dell'OIL del 1998 relativa ai principi ed ai diritti fondamentali del lavoro e nella dichiarazione dell'OIL del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa;

- **cooperazione statistica (articolo 51)**: è finalizzata all'armonizzazione di metodologie e prassi statistiche che consentano un corretto utilizzo anche dei dati riguardanti i settori contemplati dal presente Accordo;

- **società civile (articolo 52)**: le Parti contemplano la possibilità che la società civile partecipi al processo di definizione delle politiche nazionali ed alle consultazioni sulle strategie di sviluppo, cooperazione nonché sulle politiche settoriali;

- **modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (articolo 53)**: la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, garantendo una gestione trasparente delle risorse, migliorando il quadro legislativo e istituzionale, potenziando i sistemi giudiziari e riformando il sistema di sicurezza;

- **gestione del rischio di catastrofi (articolo 54)**: la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il

rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.

Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione. Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. UE e Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.

Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto ed il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo in esame, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione. La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse ed attribuisce al Comitato medesimo il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e la Mongolia.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali. E' prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (**articolo 57**). L'**articolo 58** disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. Ai sensi dell'**articolo 59** in caso di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo, le Parti possono rivolgersi al Comitato misto; in caso di inadempimento di una di esse, l'altra può prendere le misure del caso (paragrafi 2, 3 e 4), da scegliere tra quelle meno lesive per l'attuazione dell'Accordo stesso. Le Parti forniscono informazioni al Comitato misto, a cui possono rivolgersi al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti. L'**articolo 60** prevede la possibilità per le Parti di accordare ad esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti. L'**articolo 63** stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015 (A.S.1750), si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il ddl è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 Cost.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.